

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1264 del 04/03/2024
Oggetto	Rinnovo di concessione per il prelievo di acque pubbliche sotterranee e superficiali per uso industriale nel comune di Galeata (FC). Codice pratica FCPPA3591. Concessionario: Avi.coop s.c.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1314 del 04/03/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro MARZO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2015/0571941 del 10/08/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Pollo del Campo Società Cooperativa Agricola, c.f. 00922170402, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e da acqua sotterranea sorgiva, in scadenza il 31 dicembre 2015, assentita con det. 1671/2009 (cod. FCPPA3591);
- con domanda PG/2019/198365 del 30/12/2019, presentata ai sensi dell'art. 28, R.R. 41/2001, la Avi.coop s.c.a., c.f. 01247140401, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo, motivato da incorporazione della società Pollo del Campo Società Cooperativa Agricola e fusione societaria con la stessa;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27 e art. 28, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nel caso di “*Attrazione*” per quanto riguarda la presa sotterranea da sorgente e la presa superficiale da Rio San Giacomo; e nel caso di “*Repulsione*” per quanto riguarda la presa superficiale da fiume Bidente, ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

DATO ATTO che:

- con nota PGDG/2018/10946 del 26/07/2018 è stato richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al prot. PGDG/2018/0014682 del 17/10/2018;
- il suddetto parere ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO che:

- è stata rilasciata con det. 6072/2008 ad Holding Del Campo s.r.l. la concessione di un'area demaniale per un attraversamento sul corso d'acqua fiume Bidente a servizio del medesimo impianto produttivo (cod. FCPPT0025);
- con nota assunta a protocollo PG/2019/0022183 del 11/02/2019 Pollo del Campo Società Cooperativa Agricola, dichiara che lo scarico delle acque provenienti dall'impianto di depurazione dello stabilimento si trova su terreno di proprietà dello stesso e non ricade in area demaniale;
- con nota assunta al protocollo PG/2023/219830 del 27/12/2023 la Holding del campo s.r.l., in qualità di proprietaria del terreno su cui si trova la cabina di derivazione dalla sorgente

denominata “Qualtrosola”, dichiara di acconsentire all’utilizzo della stessa da parte di Avi.coop s.c.a.;

RITENUTO CHE:

- il deflusso minimo vitale (DMV) per il fiume Bidente, attualmente pari a l/s 242 come da det. 1671 del 09/03/2009, debba essere aggiornato nella misura pari a l/s 460 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 620 in quello invernale;

- il deflusso minimo vitale (DMV) per il Rio San Giacomo possa essere considerato pari a l/s 6,00 nel periodo estivo e nel periodo invernale. Tali valori sono stati calcolati utilizzando il metodo di calcolo basato sui dati di piovosità registrati nella stazione di Civitella di Romagna (stazione utile più vicina al punto di prelievo) che risultano essere più conservativi rispetto al metodo di calcolo basato sul rapporto delle aree;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2024, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- è subentrata nell’attività societaria ed in tutti i diritti di Pollo del Campo Società Cooperativa Agricola, per cui può essere mantenuto a garanzia della concessione il deposito cauzionale pari a 1.825,38 euro versato da Pollo del Campo Società Cooperativa Agricola sul c/c postale n. 00367409;
- ha versato in data 27/01/2024 la somma pari a 797,82 euro, ad integrazione del sopracitato deposito cauzionale già costituito in data 31/03/2003;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FCPPA3591;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad Avi.coop s.c.a., c.f. 01247140401, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e sorgive, cod. pratica FCPPA3591, come di seguito descritta:

– prelievo esercitato mediante n. 3 punti di presa:

1. presa superficiale in sponda destra del fiume Bidente, che corrisponde alla presa principale della derivazione, ubicata in comune di Galeata (FC), su terreno demaniale antistante foglio 2 particella 19, coordinate UTM-RER: X=733782; Y=871927;
2. presa superficiale da Rio San Giacomo, da utilizzarsi in alternativa alla presa principale in caso di estrema necessità, ubicata in comune di Galeata (FC), su terreno demaniale antistante foglio 2 particella 1, coordinate UTM-RER: X=733807; Y=871960;
3. presa da sorgente denominata “Qualtrosola”, da utilizzarsi in alternativa alla presa principale in caso di estrema necessità, ubicata in comune di Galeata (FC), su terreno di proprietà di Holding del campo s.r.l., censito al fg. 50 particella 113, coordinate UTM-RER: X=733380; Y=872317;

– destinazione della risorsa ad uso industriale;

– portata massima di esercizio totale pari a l/s 27,71 e portata media pari a l/s 26,60;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 873.810,00 e completamente restituito al fiume Bidente;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2033;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/03/2024;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 2.623,20 euro;
5. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di 2.623,20 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e sorgive rilasciata ad Avi.coop s.c.a., c.f. 01247140401 (cod. pratica FCPPA3591).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo viene esercitato mediante n. 3 punti di presa come di seguito descritti:

- presa superficiale in sponda destra del fiume Bidente, che corrisponde alla presa principale della derivazione, ubicata in comune di Galeata (FC), su terreno demaniale antistante foglio 2 particella 19, coordinate UTM-RER: X=733782; Y=871927;
- presa superficiale da Rio San Giacomo, da utilizzarsi in alternativa alla presa principale in caso di estrema necessità, ubicata in comune di Galeata (FC), su terreno demaniale antistante foglio 2 particella 1, coordinate UTM-RER: X=733807; Y=871960;
- presa da sorgente denominata "Qualtrosola", da utilizzarsi in alternativa alla presa principale in caso di estrema necessità, ubicata in comune di Galeata (FC), su terreno di proprietà di Holding del campo s.r.l., censito al fg. 50 particella 113, coordinate UTM-RER: X=733380; Y=872317;

Tutta l'acqua derivata dai tre punti, è convogliata alla cisterna di accumulo del complesso aziendale.

L'opera di prelievo dal fiume Bidente, ubicata in terreno demaniale, è costituita da un pozzetto in cls, con coperchio in metallo che alloggia due pompe da 50 mc/h tipo Zenith. L'acqua prelevata da tali pompe viene inviata mediante tubazione interrata del diametro di mm 110 nel laghetto naturale creatosi sotto alla cascata del Rio San Giacomo, che confluisce, dopo pochi metri, nel fiume

Bidente.

Tale laghetto, che funge da opera di derivazione dal Rio San Giacomo nonché da opera di accumulo e di decantazione delle acque derivate dal Fiume bidente e dal Rio San Giacomo è delimitato, nel lato a valle, da una piccola briglia in cls, che funge da sbarramento, munita di paratoia in acciaio per lo svuotamento immediato. Il laghetto è recintato da rete metallica, a salvaguardia della pubblica incolumità. In adiacenza alla briglia che regima le acque, insiste un pozzetto che alloggia l'imbocco del tubo che, per caduta piezometrica, convoglia l'acqua a due vasche di decantazione adiacenti alla stazione di pompaggio. In tale stazione sono alloggiate n. 3 pompe tipo DAP da 46 mc/h che inviano, con attraversamento aereo del Fiume Bidente, mediante tubo PVC, l'acqua alla cisterna collocata nel piazzale del complesso avicolo, superando un notevole dislivello. Dalla cisterna l'acqua viene inviata all'impianto di potabilizzazione e quindi utilizzata nel ciclo produttivo.

L'acqua captata dalla sorgente denominata Qualtrosola ubicata in Comune di Galeata, dista quasi un chilometro dallo stabilimento ed è captata ad una quota di alcuni metri s.l.m. superiore al livello del medesimo. Dove affiora la sorgente è stato costruito un manufatto che alloggia al suo interno una vasca di accumulo e un locale per l'ispezione, munito di porta in ferro. L'acqua della sorgente, partendo dalla vasca di accumulo, arriva per caduta piezometrica, con tubazione interrata dotata di pozzetti di ispezione, prima alla cisterna e successivamente al potabilizzatore.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale nel ciclo produttivo ed in particolare per uso lavaggio. L'acqua dopo l'utilizzo e a seguito di depurazione viene completamente restituita al fiume Bidente.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 27,71 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 873.810,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dai seguenti corpi idrici:
 - Codice corpo: IT081102010200002_3ER: fiume Bidente
 - Corpo idrico non classificato: Rio San Giacomo
 - Codice corpo: 5090ER-AV2-VA: Depositi vallate App. Senio-Savio

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2024 è pari a 2.623,20 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.623,20 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque superficiali e Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque Superficiali e Acque Sotterranee, competente per territorio, e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a l/s 460 nel periodo estivo e pari a l/s 620 in quello invernale per il fiume Bidente; il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 6 l/s durante tutto l'anno per il Rio San Giacomo.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

- 11. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (prot. PGDG/2018/0014682 del 17/10/2018):
 - la durata temporale del nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.
 - Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate.
 - E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.
 - L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.
 - Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori

finalizzati a mantenere pulita l'area di prelievo in cui il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE).
- Il nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
- Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.

- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione.
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA EmiliaRomagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC).
- È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
- Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per le porzioni di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio (ASTePC).
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici

comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.